

Edizione di giovedì 7 Gennaio 2021

CASI OPERATIVI

Il conferimento dell'azienda estera è neutrale?

di EVOLUTION

IVA

Dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici "natura dell'operazione"

di Luca Mambrin

DIRITTO SOCIETARIO

La funzione di OdV può essere affidata anche ad una persona giuridica

di Luigi Ferrajoli

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2021

di Clara Pollet, Simone Dimitri

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – II° parte

di Ennio Vial

CASI OPERATIVI

Il conferimento dell'azienda estera è neutrale?

di **EVOLUTION**

DIGITAL Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

[Scopri di più >](#)



La società Alfa Srl (italiana) svolge attività in Italia e all'estero in uno Stato Extra Ue. Alfa Srl intende conferire il ramo dell'attività svolta all'estero in una NewCo Beta Srl, da essa interamente partecipata. Il conferimento del ramo d'azienda extraUe può godere del regime di neutralità fiscale ex articolo 176, comma 1, Tuir? L'atto di conferimento può avvenire in Italia? È necessaria la perizia?

È sicuramente pacifica la neutralità fiscale dei conferimenti aziendali in ambito nazionale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 176, comma 1, Tuir.

Anche il conferimento in ambito comunitario, generalmente, nel rispetto di determinate condizioni, gode del regime di neutralità fiscale, stante il rinvio dell'articolo 179 Tuir all'articolo 176.

Se, diversamente, l'azienda è situata all'estero, il conferimento da parte di un soggetto italiano potrebbe non godere del regime di neutralità, ricadendo così nel regime generale dell'articolo 9 Tuir che comporta il realizzo a valore normale.

Nel caso oggetto del quesito, sia il soggetto che conferisce (conferente: Alfa Srl), sia quello che riceve (conferitario: Beta Srl) sono soggetti fiscalmente residenti in Italia. L'azienda/le aziende oggetto di conferimento sono, invece, localizzate all'estero (extra Ue).

Focalizziamoci quindi sulla disciplina riservata ai conferimenti che coinvolgono aziende situate all'estero.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



IVA

Dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici “natura dell'operazione”

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, a decorrere dal **1° gennaio 2021** è **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche della **fattura elettronica**, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28.02.2020**, poi modificato con **Provvedimento del 20.04.2020**.

Tra le novità troviamo i **nuovi codici** dettaglio relativi alla **“natura dell'operazione”**, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto **del file della fattura**: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano **un'operazione non soggetta ad Iva** ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella *Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*, in merito all'utilizzo delle **nuove codifiche**.

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il **codice N2.1** deve essere utilizzato per le **operazioni non soggette ad imposta** per carenza del requisito di territorialità di cui agli [articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#) per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel **rigo VE34** della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6 bis, lett. a](#)), deve essere inserita la dicitura **“INVCONT”** nel campo 2.2.1.16.1 **“Tipo dato”** del blocco 2.2.1.16 **“altri dati gestionali”**.

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in **regime forfettario** o in tutti i casi in cui un soggetto **Iva non è obbligato ad emettere fattura**, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all'[articolo 74 D.P.R. 633/1972](#)).

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le **esportazioni di beni** di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. a\), b\) e b- bis, D.P.R. 633/1972](#), tra le quali sono ricomprese anche:

- le **cessioni**, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante **trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea**, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le **cessioni di beni prelevati da un deposito Iva** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE ([articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993](#)).

Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rigo VE30, colonna 2**, della dichiarazione annuale Iva.

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di **cessioni intracomunitarie** di cui all'[articolo 41 D.L. 331/1993](#), quali ad esempio:

- le **operazioni triangolari comunitarie** promosse da **soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE** in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo;
- le **operazioni triangolari comunitarie** promosse da **soggetto passivo nazionale** in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- le **cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva** con spedizione in altro Stato UE ([articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993](#));
- le **cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici**, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'articolo 34;
- le **operazioni di cui all'articolo 58, comma 1, L. 331/1993**, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rigo VE30, colonna 3**, della dichiarazione annuale Iva.

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il **codice N3.3** va utilizzato nel caso di **cessioni di beni** effettuate nei confronti di **operatori sammarinesi**. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo **VE30, colonna 4**, della dichiarazione annuale Iva.

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Il **codice N3.4** va utilizzato nel caso di **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** quali quelle di cui all'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca), per i **servizi internazionali** o **connessi agli scambi internazionali** di cui all'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le **operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano**. Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rito VE30**, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento

Il **codice N3.5** va utilizzato per le **operazioni non imponibili** effettuate nei confronti **di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento**. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo **VE31** della dichiarazione annuale Iva.

Il **codice N3.5** dovrà essere utilizzato anche dal **cessionario esportatore** abituale che **utilizza il plafond** ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

- **TD18**: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- **TD23**: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell'[articolo 50, comma 4, lett. c\), D.L. 331/1993](#).

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il **codice N3.6** va utilizzato nei seguenti casi:

- cessioni relative a **beni in transito** o **depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale**;
- **cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE** di cui all'[articolo 38- quater](#),

[comma 1, D.P.R. 633/1972](#);

- le **cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva** di cui all'[articolo 50-bis, comma 4, lett. c, D.L. 331/1993](#);
- le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva** ([articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993](#));
- i **trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro** ([articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993](#)).

Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rito VE32** della dichiarazione annuale Iva.

Il **codice N3.6** deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

- **TD18**: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
- **TD19**: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito Iva.

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il **codice N6.1** va utilizzato nel caso di **cessioni** all'interno dello Stato **di rottami ed altri materiali di recupero** di cui all'[articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rito VE35, colonna 2**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il **codice N6.2** va utilizzato per le **cessioni di oro e argento puro**. Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rito VE35, colonna 3**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il **codice N.6.3** va utilizzato nel caso di **prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori** senza addebito d'imposta ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluiscce nel **rito VE35, colonna 4**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-bis](#), [D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE35, colonna 5**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il **codice N6.5** va utilizzato nel caso di **cessioni di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. b](#), [D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE35, colonna 6**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il **codice N6.6** va utilizzato nel caso di **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché **di dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. c](#), [D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE35, colonna 7**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il **codice N6.7** va utilizzato nel caso di **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter](#), [D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE35, colonna 8**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

Il **codice N6.8** va utilizzato nel caso di **operazioni del settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. d-bis](#), [d-ter](#) e [d-quater](#), [D.P.R. 633/1972](#). Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE35, colonna 9**, della dichiarazione annuale Iva.

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il **codice N6.9** va utilizzato per **eventuali nuove tipologie di operazioni**, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

DIRITTO SOCIETARIO

La funzione di OdV può essere affidata anche ad una persona giuridica

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**Organismo di Vigilanza e Controllo**, disciplinato dall'[articolo 6 D.Lgs. 231/2001](#), è descritto dalla norma come “*un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” ed è stato introdotto dal legislatore con la importante funzione di “**vigilare sul funzionamento e l'osservanza** [nonché di curare l'aggiornamento] *dei modelli*” di **organizzazione e gestione** adottati da società ed enti al fine di prevenire la ormai nota **responsabilità para-penale** di questi ultimi.

L'OdV può essere costituito in **composizione monocratica** (solitamente negli enti di piccole dimensioni) o **collegiale**, ma – qualunque sia la scelta sul punto – esso è di solito formato da **persone fisiche**.

Ciononostante, in dottrina è sempre più acceso il dibattito concernente la possibilità o meno di **affidare il ruolo di Organismo di Vigilanza anche ad una persona giuridica**, circostanza che potrebbe senz'altro determinare per le società indubbi benefici in termini di **funzionalità** ed **economicità** dell'OdV.

In tal senso, in assenza di una disposizione specifica che disciplini tale ipotesi, è opportuno svolgere un parallelismo con la disciplina legislativa relativa agli **amministratori di società o enti**, al fine di verificarne l'eventuale **applicabilità in via analogica** all'OdV.

Al riguardo, il contesto normativo di riferimento è stato brillantemente delineato dalla motivazione della **massima del Consiglio Notarile di Milano n. 100/2007**, la quale, nell'affermare la legittimità della “*clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche*”, ha rimarcato come, di fronte alla mancanza di una **espressa disciplina della fatti-specie da parte del codice civile**, le due norme vigenti nel nostro ordinamento a cui fare riferimento in tal senso sono l'**articolo 47.1 Regolamento UE 2157/2001** (in materia di Società Europee) e

l'[articolo 5 D.Lgs. 240/1991](#) (relativo al c.d. “Gruppo Europeo di Interesse Economico”), “che disciplinano, con principi tra loro identici, l’amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi ad oggetto l’esercizio di attività economiche”.

La norma fondamentale ai nostri fini è proprio quest’ultima, in quanto ammette la possibilità che sia una **persona giuridica a rivestire la carica di amministratore di una società o ente**, qualora siano rispettate determinate condizioni.

Tale disposizione, rubricata “*Persona giuridica amministratore*”, sancisce infatti che:

“1. Può essere nominato **amministratore** anche una **persona giuridica**, la quale esercita le relative funzioni attraverso un **rappresentante** da essa **designato**. [...]”

3. **Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità** civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la **responsabilità solidale della persona giuridica amministratore**.

Ne deriva che, se l’ordinamento consente che una persona giuridica sia amministratore di società o enti, è del tutto legittimo sostenere che tale disciplina possa essere **applicata per analogia anche all’OdV**, a condizione che siano rispettati – con gli adattamenti del caso – i **medesimi requisiti** dettati dalla legge in relazione agli amministratori (**fatta eccezione per le formalità pubblicitarie** di cui al **comma 2** della medesima norma, irrilevanti ai nostri fini).

In concreto, dunque, **nel caso in cui una società (o ente), nel dotarsi del MOG 231, opti per la nomina di una persona giuridica quale OdV**, è necessario che essa conferisca l’incarico ad un’altra società (o ente), che a sua volta proceda ad **individuare al proprio interno una o più figure** – laddove la seconda pluralistica ipotesi appare di gran lunga preferibile al fine di garantire una reale vigilanza sulla “effettività” del Modello -, assoggettate ai medesimi **requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità, continuità di azione e onorabilità** richiesti dalla legge all’OdV, alle quali affidare il potere di **rappresentare** la volontà di quest’ultimo.

Per quanto concerne infine la **responsabilità** dei soggetti in questione, i rappresentanti dell’OdV, qualora **vengano meno agli obblighi di controllo sul funzionamento del MOG 231** che la legge pone in capo all’Organismo, potranno essere chiamati a **rispondere personalmente sotto il profilo civile per inadempimento, in solido** con la persona giuridica che li ha designati.

Sotto il **profilo penale**, va invece ricordato che la **giurisprudenza** (cfr. [Cass. Pen., sez. V, n. 4677/2014](#)) **esclude** la configurabilità in capo ai membri (persone fisiche) dell’OdV – in quanto **privi di una posizione di garanzia** – di una **responsabilità penale a titolo di concorso omissivo ex articolo 40, comma 2, c.p.** nei **reati commessi da soggetti appartenenti agli enti**.

Ne consegue che, allo stesso modo, **una responsabilità di tal genere non sia configurabile nemmeno in capo ai rappresentanti tramite i quali l’OdV persona giuridica esercita le proprie**

funzioni e che dunque quest'ultima entità sia parallelamente sollevata dalla **responsabilità parapenale che ne deriverebbe** (auspicando in ogni caso che essa persona giuridica assuntrice della funzione di OdV sia dotata del **Modello a propria volta**).

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2021

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime Iva dello **split payment** prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati**, l'Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.

In data **20 ottobre 2020** il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del decreto 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, **l'elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti**, di cui all'[articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Nello specifico **trattasi dei seguenti soggetti**:

- **società controllate** di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ([articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#));
- enti o società **controllate dalle Amministrazioni Centrali**;
- enti o società **controllate dalle Amministrazioni Locali**;
- enti o società **controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- **enti, fondazioni o società partecipate** per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle **Amministrazioni Pubbliche**;
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**.

Sul portale del Mef sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli **anni 2018, 2019 e 2020**; sul sito è possibile effettuare la **ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società** presenti avvalendosi della **consultazione tramite codice fiscale**.

I suddetti elenchi non ricomprendono le **Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, l. 196/2009](#), comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ([articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd **elenco IPA**) pubblicato sul sito dell'**Indice delle Pubbliche**

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, **potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

In particolare, relativamente all'**individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società**, si osserva che il **D.M. 23.01.2015**, come modificato da ultimo dal **D.M. 09.01.2018**, ha stabilito, all'**articolo 5-ter, comma 2**, che per le operazioni per le quali è stata emessa fattura, le disposizioni dell'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#) si applicano a quei soggetti inseriti “**nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente**”.

Il citato **articolo 5-ter, comma 3**, stabilisce inoltre che nel caso in cui il **controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni in argomento alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Nel caso in cui il **controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'articolo 17-ter alle operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo**.

Il successivo comma 4 dispone altresì che nel caso in cui il **controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dettate dall'[articolo 17-ter](#) **fino al 31 dicembre dell'anno in corso**.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga **a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo** ([circolare AdE 9/E/2018](#)).

Dal quadro sopra delineato deriva che **solo mediante la consultazione dei predetti elenchi** i soggetti passivi Iva interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e **stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti**; in altri termini, agli elenchi viene attribuita **efficacia costitutiva**, in coerenza con quanto precisato nella [circolare 27/E/2017](#).

Si ricorda infine che con la **decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24**

luglio 2020, recante modifica della **decisione di esecuzione (UE) 2017/784**, l'Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2023 la misura dello **split payment**, lasciandone invariato l'ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli [articoli 206](#) e [226 della Direttiva 2006/112/CE](#)).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – II° parte

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [precedente intervento in questa rivista](#) abbiamo avuto modo di ricordare quali sono gli step operativi per mettere in atto una **scissione proporzionale a favore di una società neo costituita**, avendo particolare riguardo al **progetto di scissione**.

In questo ulteriore intervento, invece, analizziamo gli **ulteriori step obbligatori** per procedere con l'operazione di scissione. Si tratta, nello specifico, dell'elaborazione della **situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo, della perizia di stima, del deposito presso il Registro imprese e della delibera**.

In relazione alla **redazione della situazione patrimoniale**, dobbiamo ricordare che l'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione deve redigere, secondo quanto previsto dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#), una **situazione patrimoniale** e una **relazione illustrativa** in cui illustra e giustifica il progetto di scissione ed in particolare i **criteri di attribuzione delle azioni o quote**.

L'[articolo 2501-quater](#), pur disciplinando la fusione, prevede che la situazione patrimoniale delle società stesse sia riferita ad una **data non anteriore di oltre centoventi giorni** al giorno in cui il **progetto di scissione viene depositato nella sede della società**.

La norma stessa consente, poi, di **sostituire la situazione patrimoniale col bilancio dell'ultimo esercizio** se questo è stato chiuso **non oltre sei mesi prima** del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa.

Esistono, però, alcune ipotesi di **esonero dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa** dello stesso organo amministrativo, ad esempio l'ipotesi in cui vi **rinuncino all'unanimità i soci**.

Per ulteriori **esoneri** si rinvia agli [articoli 2501-quarter, comma 3, 2501-quinquies, comma 4, 2506-ter, comma 3](#) e [2506-ter, comma 4, cod. civ.](#).

La **situazione patrimoniale**, se redatta, deve essere **allegata** al progetto di scissione e deve rimanere **depositata** presso la sede delle società partecipanti alla scissione nei **30 giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione**, in modo che i soci possano prenderne visione e trarne **copia gratuita**.

Il termine dei trenta giorni è posto nell'interesse dei soci, per cui questi possono **rinunciarvi**.

Il progetto e la situazione patrimoniale, se presente, dovrà essere **depositata presso il Registro delle imprese**. Successivamente al deposito, potrà essere inoltrato un sollecito al Registro delle imprese per ottenere l'iscrizione e procedere alla **delibera di scissione presso il notaio** nel più breve tempo possibile.

Per quanto concerne, invece, la **redazione della perizia di stima** (ex [articolo 2501-sexies cod. civ.](#)), ricordiamo come alle operazioni di **scissione** sia applicabile l'[articolo 2501 sexies cod. civ.](#), relativo alla **relazione di stima in caso di fusione**.

La perizia di stima deve esaminare la **congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote** e deve indicare il **metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio** proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, nonché eventuali difficoltà di valutazione.

Il legislatore ha però escluso la necessità della relazione quando la scissione avviene mediante la **costituzione di una o più nuove società** e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

È altresì possibile **evitare la redazione della perizia di stima** con il consenso unanime dei soci.

Una volta elaborati i documenti, come già segnalato, è necessario **depositare il progetto di scissione presso la sede sociale e il registro delle imprese**, ovvero pubblicarlo sul sito Internet della società a norma dell'[articolo 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ.](#).

La possibilità di pubblicare il progetto sul sito internet è stata concessa dal **D.Lgs. 123/2012**, in vigore dal **18 agosto 2012**.

L'[articolo 2501 septies cod. civ.](#), richiamato dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#), prevede che il progetto di scissione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, nonché le situazioni patrimoniali delle stesse ove redatte, devono **restare depositate in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione**, ovvero **pubblicate sul sito Internet delle stesse**, durante i **trenta giorni** che precedono la decisione in ordine alla scissione, **salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime**. I soci hanno **diritto di prendere visione** di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

La **scissione** poi richiede la **delibera notarile**. Tra l'iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come già segnalato, devono intercorrere **almeno trenta giorni**, salvo che i **soci rinuncino al termine con consenso unanime**.

A questo punto la scissione, quanto meno per quanto riguarda lo "sforzo" professionale, è "quasi" terminata, salvo il decorso del termine per consentire l'eventuale **opposizione** alla stessa da parte dei **creditori**.

L'**opposizione dei creditori** è, infatti, disciplinata dall'[articolo 2503 cod. civ.](#), richiamato dall'[articolo 2506 ter cod. civ.](#).

In particolare, è previsto che la scissione possa essere attuata solo **dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis cod. civ.** ossia dell'iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese.

Il termine di 60 giorni può non trovare applicazione in presenza di determinati requisiti (ad esempio se vi è il **pagamento dei creditori** che non hanno dato il consenso, ovvero il **deposito delle somme corrispondenti presso una banca**).

L'ultimo passaggio a chiusura della scissione è l'atto, disciplinato dall'[articolo 2504 cod. civ.](#), relativo alla **fusione**, richiamato dall'[articolo 2506-ter cod. civ.](#) in tema di **scissione**.

La norma prevede espressamente che la scissione deve risultare da **atto pubblico**. L'atto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società risultanti dalla scissione, **entro trenta giorni, nell'ufficio del Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione**.

Il deposito viene fatto dal notaio e deve avvenire anche per conto delle società che eventualmente nascessero a seguito dell'operazione. L'**atto di scissione** completa l'operazione iniziata con il deposito del progetto a cura degli amministratori.